



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

68 - 2026 - 10 - 10-128

LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2026, N. 10

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese in relazione ad istanze presentate alla pubblica amministrazione.

2. La finalità è quella di assicurare la corresponsione dei compensi ai professionisti e contestualmente limitare l'evasione fiscale.

Art. 2

Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione

1. La presentazione, per conto di privati cittadini o di imprese, di un'istanza, comunque denominata, anche di natura autorizzativa o concessoria, prevista da norme di legge o di regolamenti regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane, che implichi l'espletamento di una prestazione professionale, è corredata, oltre che da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente, anche dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Pagamenti per la prestazione professionale effettuata

1. L'amministrazione, prima della conclusione del procedimento amministrativo, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti, incaricati ai sensi dell'articolo 2, redatta nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni, con cui si certifica l'avvenuto pagamento delle spettanze da parte del committente.

2. La mancata presentazione della attestazione prevista nel comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici competenti ad emanare il provvedimento finale.

Art. 4

Altre modalità di pagamento

1. La dichiarazione di cui all'articolo 3 è resa dal professionista all'amministrazione competente, anche successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo, se il pagamento delle spettanze è posticipato in ragione del previo ottenimento di detrazioni, incentivi o altri benefici previsti dalla legge.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non trovano applicazione qualora si tratti di procedimenti assistiti da contributi pubblici che coprono le spese professionali, ovvero quando il committente e il professionista attestino l'esistenza di un accordo che preveda modalità di corresponsione differenti specificamente indicate, ivi compresa la previsione di un pagamento differito, totale o parziale, successivo alla conclusione del procedimento amministrativo, purché tale modalità sia espressamente pattuita tra le parti nella lettera di incarico o in apposito accordo scritto e sia oggetto di dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Linee guida attuative

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, di concerto con l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con propria deliberazione approva apposite linee guida finalizzate a garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni della presente legge sul territorio regionale.

2. Le linee guida previste al comma 1 disciplinano, in particolare:

- a) le modalità di presentazione e di acquisizione, da parte delle amministrazioni procedenti, della documentazione relativa al conferimento dell'incarico professionale e alla dichiarazione sostitutiva relativa al pagamento del compenso;
- b) i criteri applicativi e le modalità operative per l'integrazione delle disposizioni della presente legge nei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento ai procedimenti edilizi e a quelli gestiti mediante sportello unico;
- c) le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto, anche mediante controlli a campione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

3. Le amministrazioni competenti adeguano i propri procedimenti e la relativa modulistica alle linee guida previste nel presente articolo.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).